



CAPITOLATO D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA- SCOLASTICO

C.I.G. N. 9115999859

CPV: 85311200–4 Servizi di assistenza sociale per disabili

STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione: Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.)

Area di riferimento: Servizio di Supporto alla Domiciliarità

Responsabile del procedimento: A.S. Mariangela Olivero

Indirizzo: Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN)

Stato: Italia

Codice fiscale/Partita IVA: 02536070044

Telefono: 0174/676283

Fax: 0174/676296

Sito web ufficiale: www.cssm-mondovi.it

E-mail: cssm@cssm-mondovi.it

Posta elettronica certificata: cssm.mondovi.cn@legalmail.it

Codice NUTS: ITC16

INDICE:

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO.....	4
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO.....	4
ART. 2 AMBITO TERRITORIALE.....	4
ART. 3 DURATA	4
ART. 4 VALORE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 IMPEGNO PREZZI, REVISIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.....	6
ART. 6 NOMENCLATURA	6
CAPO II – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 7 CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL SERVIZIO	7
ART. 8 DESTINATARI	7
ART. 9 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 10 ORGANIZZAZIONE E ORARIO DEL SERVIZIO	9
ART. 11 SERVIZI OPZIONALI ATTIVABILI DAL C.S.S.M.	10
ART. 12 DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE	11
CAPO III – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE	12
ART. 13 PERSONALE DEL SERVIZIO.....	12
ART. 14 FORMAZIONE E SUPERVISIONE.....	13
ART. 15 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE	13
ART. 16 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE	14
ART. 17 ASSUNZIONE DEL PERSONALE GIÀ ADDETTO AI SERVIZI	14
ART. 18 DIRITTO DI SCIOPERO	14
ART. 19 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI	14
ART. 20 FORNITURA MATERIALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	15
ART. 21 GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI	16
CAPO IV – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	17
ART. 22 GARANZIA DEFINITIVA.....	17
ART. 23 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO	17
CAPO V – CONTRATTO	18
ART. 24 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA	18
ART. 25 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	18
ART. 26 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	18
ART. 27 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	18
ART. 28 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 29 VERIFICHE E CONTROLLI	19
ART. 30 MODALITA’ DI PAGAMENTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	19

ART. 31 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ART. 32 PENALITA'.....	20
ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
ART. 34 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 35 RECESSO.....	21
ART. 36 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 37 OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"	21
CAPO VI – NORME DI SICUREZZA	22
ART. 38 NORME DI SICUREZZA GENERALI	22
ART. 39 D.U.V.R.I.....	22
CAPO VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI	23
ART. 40 TRANSAZIONE E FORO COMPETENTE.....	23
ART. 41 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	23
ART. 42 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE	23
ART. 43 SPESE E TASSE	23
ART. 44 DISPOSIZIONI FINALI	23

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza per l'autonomia a favore di alunni riconosciuti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", residenti e frequentanti gli Istituti Scolastici ubicati nei territori dei Comuni di Mondovì, Carrù, Dogliani e Lequio Tanaro, oltre ad eventuali altri Comuni del C.S.S.M. che dovessero richiedere il servizio successivamente all'avvio (di seguito definiti "Comuni aderenti"). Il servizio oggetto del presente affidamento comprende le seguenti prestazioni:

- a) Assistenza per l'autonomia, di base e specialistica, in ambito scolastico, così come disciplinato dagli artt. 12 e 13 della L. 104/92 e s.m.i.;
- b) Eventuale predisposizione e realizzazione di progetti ed attività per l'integrazione a favore di minori disabili in ambito extra-scolastico.

Il servizio è attualmente gestito in forma esternalizzata dai singoli Comuni.

L'appaltatore è tenuto ad espletare il servizio con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE

Il servizio è rivolto agli utenti residenti nei Comuni di Mondovì, Carrù, Dogliani e Lequio Tanaro. A seguito di richiesta da parte delle Amministrazioni Comunali, il servizio potrà essere esteso anche agli altri Comuni che costituiscono il C.S.S.M., di seguito elencati: Bastia Mondovì, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca de' Baldi, Belvedere Langhe, Farigliano, Bonvicino, Somano, San Michele Mondovì, Briaglia, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero Vasco, Pianfei e Roccaforte Mondovì.

ART. 3 DURATA

La durata massima dell'affidamento è di 36 mesi, con decorrenza stabilita dall'amministrazione e comunque non anteriore al 01/09/2022, ed è riferita agli anni scolastici: 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Il servizio svolto presso gli Istituti Scolastici seguirà di norma l'andamento del calendario scolastico previsto per i diversi gradi di istruzione.

Le eventuali attività extra-scolastiche andranno svolte principalmente nel periodo estivo e durante i periodi di interruzione delle lezioni o per i periodi di festività o vacanza.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di tutto o parte del servizio oggetto del presente affidamento, per una durata pari al massimo ad ulteriori 36 mesi (aa.ss. 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028) e per un importo stimato complessivamente non superiore al primo triennio al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge oltre alle opzioni di cui all'art. 11 del presente capitolato.

E' escluso il rinnovo tacito. Rimane obbligo per l'Aggiudicatario, alla scadenza del contratto relativo al primo triennio, e di quello relativo all'eventuale rinnovo, ove richiesto dall'Ente, di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di sei mesi, onde consentire al C.S.S.M. di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero, in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente capitolato.

In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto, il gestore è, in ogni caso, obbligato – su richiesta del Consorzio, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto – a proseguire nell'esecuzione dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

L'Aggiudicatario deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 4 VALORE DEL CONTRATTO

Per i primi 36 mesi di affidamento il valore del contratto corrisponde al valore indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Tale importo è stato calcolato sulla base della seguente ripartizione indicativa, che non costituisce comunque vincolo per l'amministrazione:

- a) 22.089 ore di assistenza di base, calcolate ad un prezzo orario di riferimento di € 19,25;
- b) 57.720 ore di interventi di assistenza specialistica, calcolate ad un prezzo orario di riferimento di € 20,73;
- c) € 2.000,00 per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

I prezzi orari di aggiudicazione e di fatturazione verranno determinati applicando ai prezzi orari di riferimento indicati ai punti a) e b) precedenti il ribasso percentuale offerto in sede di gara sul valore complessivo del contratto.

La suddivisione delle ore tra le tipologie di prestazione ed il loro computo complessivo è indicativa e riflette l'attuale fabbisogno. La ditta aggiudicataria si impegnerà comunque a soddisfare le esigenze dell'utenza eventualmente variando la suddivisione delle prestazioni nell'ambito del valore complessivo del contratto.

Il valore dell'affidamento iniziale e del contratto comprenderanno i primi 36 mesi di servizio. Nel caso di attivazione dell'opzione di ripetizione dei servizi analoghi, verrà stipulato un nuovo contratto. Nell'ipotesi di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi, l'importo di affidamento, al netto del ribasso offerto in sede di gara sarà parametrato all'importo del contratto relativo al primo triennio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso della durata dell'affidamento iniziale o del rinnovo di cui al capoverso precedente, di esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dall'art. 11 del presente capitolato, per un valore complessivo di € 810.903,30 riferito a 36 mesi al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Le prestazioni oggetto del presente appalto di servizi potranno essere variate in aumento o diminuzione da parte del Consorzio, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino alla concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennità e senza che possa far valere il diritto di risoluzione del contratto.

Durante la vigenza contrattuale, in base a specifici nuovi finanziamenti e/o risorse proprie resesi disponibili, potranno essere attivati altri servizi analoghi o similari a quelli in oggetto al presente appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare tutte le ulteriori opzioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Tali modifiche in corso di esecuzione saranno effettuate nei limiti e nelle forme previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/16 per quanto applicabili.

Tutte le modifiche e le varianti al contratto dovranno essere autorizzate dal RUP, nei limiti, termini e modalità definite dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino, a carico

dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

I prezzi sopra indicati, al netto del ribasso offerto in sede di gara, si intendono onnicomprensivi di tutti i servizi, prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto e di ogni obbligo ed onere che gravi sulla Ditta appaltatrice a qualunque titolo (compresi gli eventuali futuri rinnovi dei contratti di lavoro per i lavoratori), secondo le condizioni specificate nel presente capitolato.

ART. 5 IMPEGNO PREZZI, REVISIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

I prezzi orari di aggiudicazione, determinati come indicato al precedente art. 4, sono impegnativi e vincolanti e non subiranno variazione per i primi 12 mesi di affidamento.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa, sarà d'ufficio operata la revisione ordinaria annuale dei prezzi di aggiudicazione, sulla base di una istruttoria condotta dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

I prezzi di aggiudicazione saranno revisionati alla scadenza di ogni anno contrattuale, con l'applicazione integrale della variazione dell'indice ISTAT nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escluso i tabacchi (FOI) riferito al mese di luglio dell'anno in corso rispetto al mese di luglio dell'anno precedente.

Nel caso in cui gli elementi del costo del servizio previsti dalla scheda giustificativa dell'offerta (compreso il costo del lavoro a seguito di rinnovo del CCNL di riferimento) prevedano incrementi superiori di 10 punti percentuali, non prevedibili in sede di formulazione dell'offerta, verrà riconosciuto in via straordinaria un aumento dei prezzi pari alla differenza tra incremento del singolo fattore di prezzo e la somma delle revisioni riconosciute dei prezzi di aggiudicazione, aumentate di dieci punti percentuali. Tale riconoscimento sarà soggetto a richiesta scritta da parte della ditta aggiudicataria, nella quale dovrà essere specificata la natura imprevedibile di tale intervento, e a valutazione da parte del C.S.S.M.

In caso di variazioni in riduzione maggiori di 10 punti percentuali, non prevedibili in sede di predisposizione degli atti di gara, il Consorzio, previo confronto con l'Aggiudicatario, applicherà una riduzione dei prezzi pari alla differenza tra riduzione del singolo fattore di prezzo e la somma delle revisioni riconosciute dei prezzi di aggiudicazione, diminuite di dieci punti percentuali.

ART. 6 NOMENCLATURA

Vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura.

Denominazione	Numero di riferimento CPV
Servizi di Assistenza Sociale per disabili	85311200-4

CAPO II – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

ART. 7 CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

L'art. 12, comma 3 della legge 104/1992 indica, come obiettivo dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni disabili un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

1. sostenere la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità nell'ambito scolastico, per garantire loro il diritto allo studio, compensando attivamente i limiti della ridotta o assente autonomia personale;
2. promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale;
3. sostenere gli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali, nell'ambiente scolastico ed extra-scolastico.

Il servizio di assistenza all'autonomia si realizza attraverso una duplice tipologia di intervento:

- a. assistenza di base, finalizzata a supportare l'alunno disabile in abilità assenti o carenti e consistente nella cura dell'igiene personale, nell'aiuto in entrata e in uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nell'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30/11/2001 n. 3390, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici;
- b. assistenza specialistica, finalizzata allo sviluppo delle autonomie personali come sopra descritte, e al sostegno delle autonomie sociali nonché all'intervento in ambito didattico a supporto degli insegnanti.

L'individuazione del tipo di assistenza tra base e specialistica viene definita dal progetto di intervento, indipendentemente dalla figura impiegata, individuata ai sensi del successivo art. 13.

L'assistenza, nelle tipologie sopra descritte, si intende ad integrazione – e non in sostituzione – delle attività assistenziali e didattiche già in atto e di competenza dell'istituzione scolastica.

All'assistente per l'autonomia competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però operare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) predisposto dall'istituzione scolastica di riferimento.

Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistenza affidata ai collaboratori scolastici.

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo allievo disabile.

ART. 8 DESTINATARI

L'assistenza in favore degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, viene erogata dal C.S.S.M., sulla base delle disponibilità finanziarie, su richiesta dei Dirigenti Scolastici e del profilo di funzionamento di cui all'art. 12 comma 5 della L. 104/92 così come modificato dal D. Lgs. 66/2017, redatto dall'unità multidisciplinare dell'ASL competente.

I destinatari del servizio sono i minori disabili – con certificazione sanitaria rilasciata dai servizi sanitari territoriali – residenti nei Comuni aderenti, e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali ubicate nei rispettivi territori comunali.

ART. 9 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste in interventi di assistenza finalizzati al sostegno e al potenziamento dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui è rivolto, ad esclusione degli interventi di assistenza di base e del sostegno educativo/didattico di competenza dell'istituzione scolastica.

L’attività dovrà essere svolta presso la sede dell’asilo nido comunale di Mondovì e presso le sedi delle scuole dell’infanzia, primarie e istituti secondari di primo grado, situate sul territorio dei Comuni aderenti, nei giorni di svolgimento dell’attività didattica, secondo il calendario scolastico e l’orario di apertura degli istituti scolastici interessati.

Su richiesta del C.S.S.M., il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti, residenti nei Comuni aderenti, che frequentano scuole situate in altri Comuni ma all’interno del territorio di competenza del C.S.S.M.; in tal caso non sarà riconosciuto alla ditta aggiudicataria alcun maggior onere oltre alla remunerazione del servizio effettivamente prestato alle condizioni contrattuali.

Su richiesta del C.S.S.M., il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti, residenti nei Comuni aderenti, che frequentano scuole situate in Comuni estranei al territorio di competenza del C.S.S.M.; in tal caso sarà riconosciuto alla ditta aggiudicataria il maggior onere da sostenersi, sulla base di apposita richiesta, oltre alla remunerazione del servizio effettivamente prestato alle condizioni contrattuali.

Su richiesta del C.S.S.M., il servizio dovrà essere assicurato presso gli istituti scolastici siti nei Comuni aderenti anche a studenti residenti in Comuni non aderenti.; sarà cura del C.S.S.M. accordarsi con il Comune competente per il rimborso dei costi sostenuti.

Funzioni in capo al C.S.S.M.:

Il Consorzio mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esecuzione del servizio, con ampia facoltà di controllo, svolgendo le seguenti funzioni:

- a. definizione del monte ore settimanale in accordo con le istituzioni scolastiche e il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL territorialmente competente;
- b. supervisione e monitoraggio dell’attività del contraente;
- c. verifica e valutazione del servizio.

Funzioni in capo all’aggiudicatario:

- a. garantire l’attuazione del progetto presentato in sede di gara per il monte ore definito all’articolo 4 del presente capitolato;
- b. gestire il servizio esclusivamente mediante l’impiego di personale in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente, oltre che dei titoli/requisiti descritti successivamente, assumendosi al riguardo ogni responsabilità;
- c. individuare, per ciascun utente destinatario dell’intervento di assistenza, uno specifico operatore, al quale sarà attribuito un monte ore settimanale, determinato dal C.S.S.M. in accordo con le istituzioni scolastiche e il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL territorialmente competente;
- d. elaborare l’orario di servizio per ciascun assistente;
- e. partecipare agli incontri periodici pianificati con i referenti degli istituti scolastici per la programmazione e l’aggiornamento dei Piani Educativi Individualizzati;

- f. impiegare il personale indicato nell'offerta tecnica, garantendo, nel periodo di gestione del servizio, la continuità assistenziale attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata dell'appalto;
- g. segnalare al C.S.S.M. qualsiasi problema che possa influire sul rapporto contrattuale (provvedimenti di carattere straordinario come la risoluzione del contratto con gli operatori, la temporanea sospensione del servizio, assenze prolungate del personale);
- h. comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni del personale nel caso in cui gli operatori per cause di forza maggiore si trovino nell'impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni;
- i. controllare l'attività del personale impiegato (orario di servizio, assenze, consegna documentazione);
- j. predisporre una relazione semestrale riepilogativa sulla realizzazione del progetto;
- k. gestire i servizi appaltati secondo criteri organizzativi improntati a qualità aziendale ed efficacia delle prestazioni;
- l. mettere a disposizione della stazione appaltante, senza costi aggiuntivi per quest'ultima, le proprie risorse professionali e materiali idonee alla predisposizione di progetti per l'utilizzo di fondi consortili a disposizione, o per richieste di finanziamento, qualora il Consorzio ritenesse necessario avvalersi della partnership dell'impresa aggiudicataria per presentare richieste di finanziamento, indirizzate a enti pubblici o privati, volte ad incrementare quantitativamente o a migliorare qualitativamente il servizio.

ART. 10 ORGANIZZAZIONE E ORARIO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza alle autonomie di base e specialistica dovrà essere garantito, di norma dal lunedì al sabato, secondo l'orario settimanale previsto dal calendario scolastico, su indicazione del Dirigente Didattico (o suo delegato).

Le eventuali attività extra-scolastiche dovranno svolgersi in orario pomeridiano durante l'anno scolastico e per l'intera giornata nel periodo estivo.

Il monte orario settimanale di assistenza potrà subire modifiche in corso d'anno scolastico e, comunque, sarà subordinato alle giornate di effettiva presenza dell'alunno a scuola.

Nel caso in cui l'alunno risulti assente, sarà cura del competente Dirigente Scolastico (o suo delegato) darne tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando, non appena noto, l'effettivo periodo di assenza.

Il C.S.S.M. corrisponderà comunque all'appaltatore il costo di un'ora di assistenza relativa al primo giorno di assenza del bambino, in caso di intervento dell'operatore che non sia stato preventivamente avvertito dell'assenza.

Il servizio dovrà essere erogato in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna.

Ogni operatore dovrà attestare la propria presenza in servizio, mediante l'apposizione della firma su un apposito registro indicante il proprio nominativo, la sede lavorativa, il giorno e l'ora di svolgimento dell'attività.

Detto registro dovrà essere convalidato mensilmente dal Dirigente scolastico o dall'insegnante delegato in tale sede. Apposita rendicontazione mensile sarà inviata al C.S.S.M. entro il giorno 5 del mese successivo, come specificato in seguito.

Nell'ambito del monte ore assegnato, previa autorizzazione del C.S.S.M., sono compresi anche gli impegni orari connessi alle seguenti attività:

- partecipazione ai tavoli di concertazione con tutti gli operatori del settore interessati: Assistenti Sociali del C.S.S.M., Dirigenti scolastici, Servizio N.P.I. A.S.L. CN1 (Unità Multidisciplinare valutazione della Disabilità) e Referenti dei Comuni. Detti tavoli avranno un compito di

programmazione delle attività all'inizio dell'anno scolastico e di verifica al termine di ogni trimestre;

- partecipazione alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), redatto dal Consiglio di classe (sentiti gli operatori dell'unità multidisciplinare dell'A.S.L. ed in collaborazione con i genitori);
- partecipazione agli incontri d'équipe tra gli operatori, con frequenza mensile (max n.2 ore); tali incontri avranno fundamentalmente finalità di analisi, valutazione, verifica dell'attività svolta e di formazione del personale addetto;
- elaborazione di un piano di lavoro individuale in accordo con l'insegnante di sostegno, contenente le osservazioni sull'alunno, l'indicazione delle metodologie e degli obiettivi finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali e sociali;
- partecipazione alle gite scolastiche ed alle eventuali uscite con obbligo di assistenza da parte degli operatori, previa autorizzazione da parte del C.S.S.M.

Ogni operatore addetto al servizio dovrà prevedere un'attività di relazione con le istituzioni scolastiche, le famiglie e i componenti l'équipe socio-sanitaria di riferimento per ogni minore, mentre i rapporti istituzionali con il C.S.S.M., con il competente personale medico dell'A.S.L.CN 1, con i Referenti dei Comuni ed altri Enti verranno tenuti esclusivamente dal Responsabile Tecnico del Servizio (di cui al successivo art. 13).

Il C.S.S.M. individuerà e comunicherà all'appaltatore, all'inizio di ciascun anno scolastico, la tipologia e l'entità delle prestazioni che si renderanno necessarie, elencate in idoneo prospetto, preventivamente concordato con l'Autorità Scolastica competente.

Il Consorzio si riserva la facoltà di rettificare in qualunque momento la quantificazione delle richieste orarie di assistenza sulla base delle effettive e reali esigenze che potessero subentrare durante l'anno scolastico.

L'affidatario dovrà attenersi scrupolosamente all'articolazione degli orari ed all'erogazione delle prestazioni come specificatamente richieste.

In considerazione della specificità dei servizi, l'affidatario dovrà garantire un'organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti.

Dovrà inoltre essere garantita la continuità, evitando, per quanto possibile, un avvicendamento di operatori.

Il servizio di assistenza alle autonomie è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e, pertanto, è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse; esso non potrà essere, per nessun motivo, sospeso o interrotto, se non in caso di forza maggiore.

Nell'ipotesi di arbitrario abbandono, interruzione o sospensione anche solo parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il C.S.S.M. potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta appaltatrice, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

In caso di sciopero del proprio personale, l'appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio la relativa adesione con almeno tre giorni di anticipo.

L'appaltatore dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con il Consorzio sulle modalità alternative di svolgimento del servizio.

ART. 11 SERVIZI OPZIONALI ATTIVABILI DAL C.S.S.M.

Il C.S.S.M. si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione di servizi a supporto dell'assistenza alle autonomie come di seguito indicati:

- Attività svolte in ambito extra-scolastico nell'ambito di attività organizzate dal C.S.S.M., dai Comuni, dalle istituzioni scolastiche o da altri soggetti del territorio e finalizzate all'inclusione dei minori disabili;
- Prestazioni di assistenza di base e specialistica finalizzate all'incremento degli interventi nei Comuni aderenti;
- Prestazioni di assistenza di base e specialistica finalizzate all'erogazione del servizio nei restanti Comuni del C.S.S.M.

Tali prestazioni ammontano a complessive 39.906 ore di servizio nei primi 36 mesi di affidamento e sono suddivise indicativamente come di seguito indicato:

- a. Assistenza di base: n. 11.046 ore;
- b. Assistenza specialistica: n. 28.860 ore.

Analogamente a quanto indicato nell'art. 4, la suddetta suddivisione delle ore è indicativa e potrà essere variata sulla base delle esigenze dell'utenza.

L'affidamento di detti servizi opzionali all'appaltatore avrà luogo, a insindacabile giudizio del Consorzio, ad avvenuto stanziamento delle risorse finanziarie ed approvazione di uno specifico progetto da parte dell'Ente.

Tali servizi opzionali potranno essere attivati e disattivati per tutta la durata dell'affidamento, per gli importi e la durata stabiliti dal Consorzio.

ART. 12 DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

L'Appaltatore è tenuto a predisporre e a trasmettere al C.S.S.M, entro il giorno 5 di ogni mese, la seguente documentazione:

- Rendiconto delle prestazioni giornaliere in formato digitale, su appositi fogli di calcolo distinti per servizio (assistenza di base e assistenza specialistica) e per istituto scolastico presso il quale è stata erogata la prestazione;
- Rendiconto mensile contenente il nominativo di ciascun utente e le relative ore erogate;
- Relazioni semestrali: la ditta affidataria, ad opera del Responsabile Tecnico del Servizio, dovrà, con cadenza semestrale o a richiesta dell'appaltante, trasmettere una relazione dettagliata sull'andamento del servizio espletato, evidenziando i risultati ottenuti, gli eventuali problemi/criticità emersi nel servizio nonché le ipotesi e proposte di risoluzione.

La Stazione Appaltante potrà promuovere periodicamente una indagine di customer satisfaction (analisi della soddisfazione del cliente) coinvolgendo direttamente i caregivers e le persone in carico al servizio. In base ai risultati la Ditta affidataria dovrà predisporre tutti gli interventi migliorativi necessari.

CAPO III – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

ART. 13 PERSONALE DEL SERVIZIO

L'attività d'assistenza alle autonomie, salvo casi del tutto eccezionali collegati alla specificità del servizio ed autorizzati in tal senso dal Consorzio, dovrà essere svolta con personale idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e qualificazione professionale, che deve prevedere:

Assistenza specialistica (in alternativa):

- diploma di Scuola Media Superiore a indirizzo psico-socio-pedagogico o Istituto Magistrale o comunque in materie pertinenti allo specifico settore di cui trattasi;
- attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.).

Assistenza di base: uno dei profili previsti per l'assistenza specialistica oppure, in alternativa:

- diploma di Scuola Superiore con esperienza di almeno tre anni negli ultimi sei nell'ambito di servizi rivolti a minori e/o disabili;
- diploma di Scuola Superiore con esperienza di almeno tre anni scolastici negli ultimi sei nelle scuole pubbliche come assistenti a soggetti disabili.

È ammesso altresì l'impiego, per la sola assistenza di base e fino al massimo del 30% del personale complessivamente impegnato, di assistenti in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado che abbiano maturato esperienza di lavoro di almeno tre anni scolastici negli ultimi sei nelle scuole pubbliche come assistenti a soggetti disabili.

La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un **Responsabile Tecnico del servizio**, scelto al di fuori degli operatori impiegati nell'attività assistenziale, in possesso di diploma di Educatore Professionale (o titolo equipollente) o Laurea in ambito sociale o pedagogico, con esperienza almeno triennale negli ultimi sei anni nell'ambito del coordinamento di servizi socio-sanitari ed educativi.

Il Responsabile Tecnico del servizio, quale figura di coordinamento tecnico e organizzativo, mantiene i contatti con gli operatori e con il C.S.S.M. e garantisce il coordinamento e la partecipazione agli incontri di equipe per la programmazione e verifica delle attività.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i nominativi degli operatori, i loro curricula e le rispettive qualifiche fin dall'inizio del servizio.

Qualsiasi successiva variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata al Consorzio. Il personale addetto, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garantendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con la famiglia dell'alunno affidato.

L'assistente all'autonomia è tenuto al rispetto delle norme di comportamento del regolamento dell'Istituto presso il quale opera, nonché a rispettare i reciproci ruoli e compiti, la puntualità, l'orario di servizio in entrata ed in uscita della scuola, sulla base delle esigenze degli alunni.

In ottemperanza al D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014 e relativa circolare del 11.04.2014, il personale dovrà essere nelle condizioni previste dalla normativa a tutela dei minori per operare a contatto con i medesimi.

In caso di attivazione di attività extra-scolastiche, l'Aggiudicatario dovrà garantire in completa autonomia e responsabilità, l'eventuale accompagnamento dei cittadini sul territorio, attivando i più opportuni mezzi di trasporto, ivi compresi gli automezzi privati, nel rispetto delle norme di settore vigenti e delle condizioni individuali del destinatario del servizio.

Il personale dovrà possedere una buona conoscenza della lingua italiana, sia scritta sia parlata.

In considerazione dell'alta incidenza, in taluni plessi scolastici, di alunni di famiglie di origine non italiana, la ditta aggiudicataria dovrà garantire nell'équipe di intervento un'adeguata presenza di personale in grado di potersi relazionare in modo proficuo con gli alunni stessi e con le loro famiglie, con l'obiettivo di favorirne l'integrazione.

Nei confronti del personale impiegato, l'Aggiudicatario dovrà applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché gli accordi integrativi locali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo.

Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale dell'Aggiudicatario addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti al servizio di cui trattasi; pertanto il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Aggiudicatario ed i propri dipendenti. Il personale a tempo pieno dovrà essere adibito in modo esclusivo ai servizi oggetto dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, durante tutto il periodo dell'appalto, la presentazione di idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro e a non procedere alla liquidazione delle competenze in difetto di presentazione di idonea documentazione richiesta.

ART. 14 FORMAZIONE E SUPERVISIONE

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire, con oneri a proprio carico, la formazione professionale, la supervisione e l'aggiornamento permanente del personale adibito al servizio.

ART. 15 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Al personale è fatto inoltre assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o dei loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Consorzio, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso il Consorzio può ricusare, con motivazione, un operatore proposto dall'Aggiudicatario per gravi inadempimenti e irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, richiedendone l'immediata sostituzione.

L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Codice.

Nell'espletamento del proprio lavoro, tutto il personale dovrà porre particolare attenzione a:

- Utilizzare un tesserino di riconoscimento se richiesto dal Dirigente Scolastico;
- Rispettare le norme della tutela della riservatezza, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- Utilizzare i presidi di autotutela dei rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Comprendere le esigenze e le aspettative dei soggetti seguiti;
- Attuare un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli utenti e nei confronti del personale degli istituti scolastici e del C.S.S.M.;
- Rispettare gli accordi assunti, sia rispetto ai piani di lavoro individuali che rispetto ai ruoli previsti per ogni specifica professionalità;
- Dare immediata comunicazione al Referente del C.S.S.M. di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti con le famiglie;

- Seguire le norme di deontologia professionale nell'ambito del proprio operato;
- Non accettare compensi di qualsiasi natura, in relazione alle prestazioni effettuate;
- Integrarsi e coordinarsi con il personale scolastico e collaborare con il C.S.S.M. e con i Servizi Sanitari coinvolti per quanto di competenza.

ART. 16 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere per tutta la durata dell'appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e indipendenti dalla volontà dello stesso.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a garantire in modo continuativo il servizio richiesto. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (ferie, aspettativa) o per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, ecc.), deve avvenire tempestivamente, in modo da garantire in ogni caso la continuità del servizio e nella giornata stessa in cui si verifica l'assenza, con operatori in possesso dei medesimi requisiti previsti, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione.

Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data immediata comunicazione al C.S.S.M.

I nominativi degli operatori, i rispettivi curricula, le qualifiche ed i certificati di servizio indicanti il livello retributivo applicato, dovranno essere comunicati al C.S.S.M. entro 15 giorni dall'affidamento del servizio. Qualsiasi variazione degli stessi dovrà essere sempre preventivamente comunicata al Consorzio.

ART. 17 ASSUNZIONE DEL PERSONALE GIÀ ADDETTO AI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, ai fini di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Ditta aggiudicataria si impegna, nel rispetto della libertà e autonomia di organizzazione di impresa, a valutare la possibilità di riassorbire ed impiegare nei servizi, proporzionalmente al fabbisogno determinato dal presente capitolato, il personale attualmente in servizio che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro e che sia in possesso del titolo professionale richiesto, garantendo le condizioni di maggiore favore per il lavoratore.

La Ditta dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, almeno le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di categoria, oppure contratto più vantaggioso per il lavoratore.

ART. 18 DIRITTO DI SCIOPERO

La ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge. Sulla base di quanto normato, in caso di proclamazione di sciopero, la Ditta aggiudicataria si impegna a garantire il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi minimi essenziali e a comunicare al Consorzio la relativa adesione con almeno tre giorni di anticipo.

ART. 19 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Per l'intera durata dell'appalto, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.

Il soggetto aggiudicatario, con il quale unicamente intercorrerà a tutti gli effetti di legge il rapporto di lavoro del personale operante nei servizi oggetto del presente appalto, solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto, nonché di eventuale segnalazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Il soggetto aggiudicatario riconosce che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto aggiudicatario ed il proprio personale operante nei servizi oggetto del presente appalto. Il soggetto aggiudicatario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante. Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a permettere la visione all'Ente appaltante dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito.

ART. 20 FORNITURA MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si obbliga a fornire agli operatori vestiario, DPI e strumenti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, anche ai fini della normativa vigente.

Tutto il materiale dovrà essere adeguato per quantità e qualità a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Nel caso di interventi che richiedano particolari precauzioni igienico sanitarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, l'aggiudicatario si obbliga a fornire i materiali di protezione a perdere.

ART. 21 GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI

In caso di calamità o eventi atmosferici, eventi socio politici e/o sanitari eccezionali, il servizio sarà garantito nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento e del presente capitolato, fatte salve le eccezioni e le specificità indicate in sede di offerta.

Per calamità si intendono, a titolo non esaustivo: terremoti, frane, dissesti, incendi, ecc...

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: intense neviccate, grandinate, trombe d'aria, alluvioni, ondate di freddo o caldo intenso, ...

Per eventi socio politici e/o sanitari eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: scioperi, manifestazioni sindacali o politiche, tumulti, emergenze epidemiologiche...

CAPO IV – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 22 GARANZIA DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva: ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, all'esecutore del contratto è richiesta la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Il soggetto aggiudicatario è altresì tenuto a presentare polizza di Responsabilità Civile come previsto dal successivo articolo, nel rispetto dell'art. 103 – comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione verrà restituita all'Aggiudicatario, ad avvenuto completamento del servizio, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

L'importo della garanzia è riducibile secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per quanto non espressamente indicato si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 23 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti o soci lavoratori e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai medesimi, o dagli utenti in carico, nell'ambito di tutte le attività oggetto dell'appalto, o ad esse anche semplicemente connesse, a persone o cose del consorzio o a terzi. Conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed al loro risarcimento, se richiesto, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Consorzio sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, onde sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità, apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del Servizio. In particolare il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare:

- Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT) durante lo svolgimento del Servizio stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla RCT dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 3.000.000,00 per sinistro.
- Apposita polizza ai fini della copertura della responsabilità civile presso i prestatori di lavoro (RCO) ai sensi della vigente legislazione stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla RCO dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del soggetto aggiudicatario, con un massimale non inferiore ad un minimo inderogabile di € 3.000.000,00 per sinistro.

Tali garanzie devono prevedere la copertura assicurativa per i danni arrecati a persone/animali/cose cagionati dai soggetti in carico ad altri utenti, al proprio personale, al personale del C.S.S.M. e a terzi.

CAPO V – CONTRATTO

ART. 24 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il C.S.S.M., sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, si riserva la possibilità di ridurre, già in fase di aggiudicazione, il servizio di cui al presente appalto in base al costo finale del medesimo, determinato al momento dell'aggiudicazione.

ART. 25 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi oggetto del presente appalto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando per la partecipazione alla gara, nonché sottoscrivere, per accettazione, il presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 26 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con relative Linee Guida ANAC, laddove pertinenti e da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti, ivi compresi quelli consortili, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operatori, alla gestione del personale, all'assunzione della manodopera e a tutte le norme inerenti il rapporto di lavoro dipendente;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) delle norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa in particolare L.136/2010 e D.Lgs. 159/2011 nonché L. 190/2012.

ART. 27 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Non costituiscono subappalto le eventuali prestazioni migliorative offerte dalla ditta partecipante in sede di offerta tecnica e le prestazioni di servizi e forniture strumentali all'oggetto principale dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo, servizi informatici, servizi amministrativi e fiscali di gestione del personale, servizi di formazione, ecc...

In caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione, troverà applicazione l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti nel caso in cui il servizio debba essere immediatamente avviato.

Il Responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 1, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Nei casi di cui al comma 1, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il Responsabile della stazione appaltante tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese, come disciplinato dal suddetto comma 8 - art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

I termini e le modalità per addivenire alla stipula del contratto sono disciplinati dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione e/o il RUP individuato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 29 VERIFICHE E CONTROLLI

Il C.S.S.M. provvede alla vigilanza ed al controllo sulle attività del servizio in appalto in stretta collaborazione con i Dirigenti Scolastici e l'equipe multidisciplinare dell'A.S.L. CN1.

A tale scopo, il Consorzio si riserva, anche attraverso i competenti servizi della ASL CN1 o i dirigenti scolastici interessati, di verificare la corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'aggiudicatario ai reali bisogni dell'utenza.

L'Ente si riserva, inoltre, con nota motivata e su proposta dei suddetti servizi dell'ASL e del dirigente scolastico interessato, di richiedere la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzie di capacità, contegno corretto e/o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell'alunno.

La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla richiesta scritta.

ART. 30 MODALITA' DI PAGAMENTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture emesse dall'Aggiudicatario con cadenza mensile sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestazione di regolarità da parte del Responsabile di servizio per quanto di competenza e liquidazione da parte del Responsabile di Procedura. L'Aggiudicatario dovrà produrre obbligatoriamente e congiuntamente alla fattura mensile il rendiconto delle ore effettuate dagli operatori, come previsto dall'art. 12 del presente capitolato d'appalto.

Il corrispettivo orario comprende tutte le spese, nessuna esclusa, che l'Aggiudicatario deve sostenere per le attività di supporto quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Attività del Responsabile Tecnico del servizio;
- DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) per i dipendenti;
- Rimborsi al personale per i trasferimenti;
- Assicurazioni, compresa la Kasko, per le autovetture dei dipendenti/soci lavoratori;
- Materiale di consumo;
- Oneri aziendali;
- Indennità varie dovute al personale.

Sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti le attività svolte.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ogni operatore economico provvede alla fatturazione al C.S.S.M. delle prestazioni direttamente eseguite, secondo quanto indicato in sede di gara.

ART. 31 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. restano a carico dell'Aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A Tal fine l'Aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al C.S.S.M. il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori e a trasmettere copia degli stessi al C.S.S.M.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto verrà risolto di diritto, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 3.

ART. 32 PENALITA'

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità il cui importo sarà escusso dalla garanzia definitiva di cui all'art. 22.

Il Consorzio si riserva di applicare diverse e cumulabili penalità da € 100,00 a € 10.000,00 per gli inadempimenti riscontrati in proporzione alla gravità dell'evento a giudizio del Consorzio.

Tali penalità saranno applicate fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito, per la qualità dei risultati, la qualità dei processi, la qualità delle risorse umane impiegate e quant'altro adempimento previsto ad onere del soggetto aggiudicatario nel corso del contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analogica:

- mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione e gestione dei servizi - per motivi non imputabili a cause di forza maggiore;
- mancato rispetto di quanto previsto nel P.E.I. elaborato dall'istituzione scolastica;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del soggetto aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale;
- mancata partecipazione non giustificata del personale del soggetto aggiudicatario alle riunioni previste;
- gravi e persistenti inadempienze nella gestione degli interventi, quali ritardi ripetuti ed ingiustificati e impossibilità di garantirne il regolare e corretto svolgimento.

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC, al soggetto aggiudicatario che dovrà, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento (art. 118 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016), produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le penali.

Oltre a quanto sopra considerato le ipotesi e le modalità per addivenire alla risoluzione del contratto sono disciplinate dalla legge.

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto del presente progetto, in qualità di responsabile esterno del

trattamento dei dati personali. A tal riguardo tra il C.S.S.M. e l'Aggiudicatario si sottoscriverà idonea appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

ART. 34 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il servizio potrà essere sospeso con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente come previsto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

ART. 35 RECESSO

E' facoltà del Consorzio procedere, durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, al recesso unilaterale. In caso di recesso si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 per quanto di competenza.

ART. 36 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 per quanto di competenza. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente responsabilità a carico dell'appaltatore e con contestuale incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- a. dopo 3 contestazioni scritte di inadempimento o nel caso di sospensione arbitraria dei servizi per un periodo della durata di superiore a 3 giorni, senza bisogno di messa in mora;
- b. per mancato adempimento del rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei propri dipendenti;
- c. per mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato anche dopo diffida formale da parte del Consorzio;
- d. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e. per cessione del contratto;
- f. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia ovvero alle previsioni di cui all'art. 108 del codice dei contratti pubblici.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà andare incontro per far fronte all'esecuzione del servizio per il rimanente periodo contrattuale.

Il C.S.S.M. si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto o di rimodularlo al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio a seguito di consistenti riduzioni di finanziamenti.

Il C.S.S.M. si riserva di applicare la risoluzione del contratto qualora operino altri casi previsti dalla legislazione.

ART. 37 OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del C.S.S.M. che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

CAPO VI – NORME DI SICUREZZA

ART. 38 NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad essere a conoscenza e ad osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, ad essere debitamente informato circa i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; è tenuto ad informare riguardo a tali rischi tutto il personale operante nei servizi.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad indicare in sede di offerta economica i costi relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell'impresa. Detti costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera necessarie per la esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere conferiti dalla Ditta aggiudicataria e dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge ed utilizzate in conformità alle stesse e alle istruzioni d'uso del costruttore.

Il personale deve essere munito e portare ben visibile il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, qualora richiesto dal Dirigente Scolastico, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART. 39 D.U.V.R.I.

Il D.U.V.R.I. verrà redatto in accordo con le Istituzioni Scolastiche presso le quali verrà svolto il servizio. Il costo presunto per l'attuazione delle relative misure si stima in complessivi € 2.000,00.

CAPO VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

ART. 40 TRANSAZIONE E FORO COMPETENTE

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Per qualunque controversia nascente dal contratto, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo, sarà competente esclusivamente il Tribunale Ordinario del Foro di Cuneo.

In ogni caso le parti dovranno cercare di risolvere eventuali problematiche in uno spirito di reciproca collaborazione.

ART. 41 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

In caso di fallimento dell'appaltatore o ove si verifichino le altre clausole previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. La procedura da applicare è stabilita dal medesimo art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 42 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 43 SPESE E TASSE

Tutte le spese, tasse e bolli inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 44 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato speciale si richiamano le norme di cui al D.Lgs. 50/2016, al Codice civile e tutto quanto previsto dalla normativa vigente applicabile in materia.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
A.S. MARIANGELA OLIVERO**